



# *DISCIPLINARE*

# *TECNICO*

**PROVINCIA DI CHIETI**  
**SERVIZIO DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI**

**Ai sensi della Legge n°10/91, del D.P.R. n°412/93 e s.m.i.**  
**Della L.R. Abruzzo n.18/2015**

**(aggiornamento in base al Decreto della Regione Abruzzo n. 2 del 31 luglio 2020)**

\*\*\*\*\*

## SOMMARIO

<b>CAPO I – NORME GENERALI</b> .....	3
Art. 1 – Scopo .....	3
Art. 2 – Personale addetto al servizio .....	3
Art. 3 – Pianificazione dei controlli .....	3
Art. 4 – Condizioni di validità dei controlli sul campo .....	4
Art. 5 – Piano per la sicurezza ed igiene sul lavoro .....	4
<b>CAPO II – ATTIVITA’</b> .....	4
Art. 6 – Campagna di sensibilizzazione e di informazione .....	4
Art. 7 – Certificazione e accertamento .....	5
Art. 8 – Attività di ispezione .....	5
Art. 9 – Obbligo di preavviso agli utenti .....	5
Art. 9 Bis – Ispezioni non effettuate per cause non imputabili alla O.P.S. S.p.A. ....	6
Art. 9 Ter – Sospensione della fornitura di combustibile .....	6
Art. 10 – Esecuzione del servizio .....	6
Art. 11 – Strumentazione e apparecchiature .....	7
Art. 12 – Operazioni di ispezione .....	7
Art. 13 – Rapporto di prova e invito alla messa a norma .....	10
Art. 14 – Rapporto di servizio .....	11
Art. 15 – Catasto degli Impianti termici .....	12
Art. 16 – Classificazione delle ispezioni .....	13
Art. 17 – Comunicazione esito della verifica .....	13
Art. 18 – Sanzioni .....	14
<b>CAPO III–DISPOSIZIONI FINALI</b> .....	14
Art. 19 –Modulistica .....	14
Art. 20 – Rinvio .....	15

## **CAPO I – NORME GENERALI**

### **Art. 1 – Scopo**

1. Il presente disciplinare ha lo scopo di definire le modalità tecniche ed operative per l'esecuzione del servizio di controllo dell'effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici, affidato alla O.P.S. S.p.A. dalla Provincia di Chieti, siti nel territorio di competenza.
2. Il presente Disciplinare fa riferimento ai seguenti documenti:
  - Contratto di affidamento del servizio sottoscritto tra Provincia di Chieti e O.P.S. S.p.A, d'ora in avanti Contratto.
  - Regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti termici, d'ora in avanti Regolamento.
  - Leggi e norme vigenti in materia.

### **Art. 2 – Personale addetto al servizio**

1. Il servizio deve essere garantito con personale in possesso dei requisiti tecnico professionali idonei ad assicurarne la corretta esecuzione.
2. La O.P.S. S.p.A. si obbliga ad adottare procedure che assicurino la formazione continua, teorica e pratica, del personale, curando, nel contempo, l'aggiornamento dello stesso su disposizioni legislative e regolamentari afferenti il servizio, eventualmente emanate in periodi successivi alla stipula del presente atto e comunque nel corso del periodo di sua validità.
3. Le attività di formazione professionale, potranno essere svolte dalla O.P.S. S.p.A. mediante soggetto esterno di specifica competenza tecnica, incaricato per l'esecuzione.
4. La Provincia di Chieti provvederà a rilasciare appositi tesserini di riconoscimento ad uso dei tecnici ispettori durante le attività esterne.

### **Art. 3 – Pianificazione dei controlli**

1. La O.P.S. S.p.A. si impegna ad effettuare il servizio attraverso una struttura organica che garantisca la completa operatività sull'intero territorio di competenza Provinciale, anche attraverso la costituzione di aree dislocate logisticamente sul territorio in caso nascano esigenze di natura operativa.
2. Preliminarmente, la O.P.S. S.p.A. procederà alla pianificazione dei controlli da effettuare individuando gli utenti e le relative ispezioni in funzione delle proprie esigenze logistico - operative, fermo restando il pieno rispetto delle indicazioni di legge circa il numero e le tipologie degli impianti da ispezionare.

#### **Art. 4 – Condizioni di validità dei controlli sul campo**

1. Saranno ritenute valide e dunque concorreranno al raggiungimento della Capacità di Ispezione come individuata ed esplicitata nel Contratto, le ispezioni da cui conseguono:
  - a) Rapporti di Prova validi redatti dai verificatori, inseriti nell’elenco di cui al successivo art. 14. Per le ispezioni a pagamento la O.P.S. deve inviare a riscossione le stesse entro 180 giorni dall’effettuazione della verifica. In caso di mancato pagamento da parte dell’utente la O.P.S. deve attivare le azioni di riscossione coattiva entro 12 mesi dall’invio della prima richiesta di pagamento. Le suddette ispezioni concorreranno a costituire il corrispettivo per O.P.S. S.p.A., di cui all’art. 4 del Contratto, soltanto una volta avviata la relativa attività di riscossione, che risulta attività imprescindibile interconnessa a quella di ispezione. Viceversa tutti i Rapporti di Prova la cui validazione abbia esito negativo, non concorrono al raggiungimento della Capacità di Ispezione come individuata ed esplicitata nel Contratto.
  - b) Rapporti di prova, riferiti a mancate ispezioni, per cause non imputabili alla O.P.S. S.p.A. e segnatamente per “diniego d’accesso” o per “utente assente” al momento dell’ispezione, esclusivamente secondo le condizioni indicate al successivo art. 9-bis.

#### **Art. 5 – Piano per la sicurezza ed igiene sul lavoro**

1. La O.P.S. S.p.A. si impegna affinché le operazioni di cui all’art. 12 siano eseguite conformemente al piano di sicurezza elaborato dalla stessa e con espresso impegno di suo aggiornamento e modifica in funzione della evoluzione normativa.

### **CAPO II ATTIVITA'**

#### **Art.6–Campagna di sensibilizzazione e di informazione**

1. La O.P.S. S.p.A. dovrà effettuare campagne di sensibilizzazione dirette alla cittadinanza secondo le esigenze. Modi e termini di tali iniziative saranno stabiliti dalla O.P.S. S.p.A. e sottoposti ad approvazione da parte degli Enti. Le spese saranno rendicontate a valere dei proventi derivanti dalle sanzioni incassate dalla Provincia.
2. Le azioni di informazione, dirette agli operatori del settore (manutentori ed installatori di impianti abilitati ai sensi del D.M.37/08) saranno svolte tramite seminari, work-shop, incontri mirati, social media, mentre quelle dirette alla cittadinanza, potranno essere effettuate tramite “mailing”, mezzi audiovisivi e pubblicità su quotidiani locali nonché mediante l’attivazione di uno sportello informativo attivo presso la sede della O.P.S. S.p.A..

#### **Art. 7 – Certificazione e accertamento.**

1. La O.P.S. S.p.A. procederà all'accertamento di tutti i rapporti di controllo tecnico pervenuti e, qualora ne rilevi la necessità, si attiverà, nelle forme e nei modi previsti dalle norme vigenti, presso gli utenti finali affinché questi ultimi procedano agli adeguamenti che si rendono necessari;
2. Oltre agli obiettivi di Legge, l'accertamento documentale deve avere l'obiettivo di selezionare casistiche ed individuare carenze da trattare e porre alla base dei seminari formativi/informativi destinati agli operatori di settore e degli ispettori.

#### **Art. 8 – Attività di ispezione**

1. La O.P.S. S.p.A. dovrà effettuare ispezioni nel rispetto dell'art. 17 e 17bis del Regolamento provinciale per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti termici.
2. Le attività di riscossione delle verifiche a pagamento, nelle varie ipotesi previste dal presente disciplinare, sono parte integrante delle attività d'ispezione e ne costituiscono presupposto, a seconda dei casi, per la contabilizzazione e la richiesta di corrispettivo.

#### **Art. 9 – Obbligo di preavviso agli utenti**

1. La O.P.S. S.p.A. dovrà comunicare agli utenti i tempi e le modalità per l'esecuzione dei controlli sul campo secondo la seguente procedura:
  - per mezzo di comunicazione scritta da inviare all'utente con adeguati tempi di preavviso (almeno dieci giorni) prima rispetto alla data programmata per il controllo, trasmessa a mezzo posta ordinaria o e-mail per impianti certificati, ovvero a mezzo A/R o PEC per impianti non certificati o per impianti per i quali l'utente abbia opposto rifiuto all'accesso o si sia reso irreperibile seppur regolarmente avvisato;
  - per mezzo di accordi telefonici tra utente ed il personale incaricato della O.P.S. S.p.A., che possono intervenire anche nel corso della giornata di ispezione;
  - per mezzo di accordi diretti tra utente e personale tecnico della O.P.S. S.p.A., che possono intervenire anche nel corso della giornata di ispezione;
  - mediante altre forme di preavviso che comunque non rechino eccessivi disagi all'utenza.
2. La O.P.S. S.p.A. si impegna a differire, per una sola volta, la data programmata per l'ispezione, qualora l'utente ne faccia richiesta per iscritto ovvero mediante accordi telefonici da prendere entro tre giorni lavorativi che precedono la data prevista per l'ispezione.
3. In caso di "diniego di accesso" e di "utente assente", la OPS provvederà a contattare gli utenti stessi per verificarne la causa e procedere con le azioni consequenziali (nei limiti comprovati dei dati a disposizione della Società: numero telefono, mail, pec, uffici anagrafe, banche dati

esterne come agenzia delle entrate, ecc..).

4. La OPS effettuerà attività di controllo qualità sul 5% delle attività di verifica, conteggiando in queste anche le attività previste nel precedente comma 3.

#### **Art.9 Bis – Ispezioni non effettuate per cause non imputabili alla O.P.S S.p.A.**

1. Le ispezioni non eseguite per “diniego di accesso” e di “utente assente”, si intenderanno come effettuate, solo dopo l’invio delle stesse note a riscossione coattiva che dovrà avvenire entro 12 mesi dall’invio della prima richiesta di pagamento.
1. Le suddette ispezioni concorreranno a costituire il corrispettivo per O.P.S. S.p.A., di cui all’art. 4 del Contratto, e potranno essere oggetto di fatturazione solo dopo l’invio delle stesse note a riscossione coattiva. Nei casi di diniego di accesso, la O.P.S. S.p.A., oltre a svolgere gli adempimenti previsti nel Contratto e nel Regolamento stesso, supporta l’Ente in tutti gli adempimenti di sua competenza, con spese a suo carico.

#### **Art.9 Ter – Sospensione della fornitura di combustibile**

1. Le imprese di distribuzione di gas naturale ed in generale i fornitori di energia per impianti termici sospendono la fornitura di energia agli impianti su richiesta della Provincia di Chieti, quando il responsabile non provvede all’adeguamento delle anomalie di sicurezza riscontrate in sede di ispezione, ovvero in seguito al reiterato rifiuto del responsabile dell’impianto a consentire le ispezioni.
2. La Provincia di Chieti provvede a richiedere ai fornitori di energia la sospensione della fornitura su segnalazione della O.P.S. S.p.a. nei casi di cui al comma 1.
3. La O.P.S. S.p.A. provvede a sollecitare con cadenza semestrale le imprese di distribuzione di energia in mancanza di riscontro di avvenuto distacco degli impianti precedentemente segnalati.

#### **Art.10 - Esecuzione del servizio**

La O.P.S. S.p.A. si impegna ad eseguire le operazioni connesse al servizio secondo la regola d'arte. Il servizio verrà espletato in osservanza delle norme tecniche e leggi vigenti.

1. Le ispezioni dovranno essere effettuate con procedure e modalità che assicurino l'obiettività e la trasparenza dell'attività. Non potranno essere programmate ispezioni su impianti che non risultano aggiornati in catasto nei due anni precedenti alla data di programmazione stessa.
2. Il personale addetto alle ispezioni dovrà essere in grado di soddisfare le richieste di informazioni e chiarimenti formulate dagli utenti ma solo se strettamente inerenti il servizio quali ad esempio: lo svolgimento delle operazioni connesse con l’ispezione o la legislazione vigente in materia, senza dare alcuna informazione comunque riconducibile ad aspetti di interesse commerciale;

3. Contestualmente alla visita a domicilio per la ispezione, i tecnici verificatori dovranno esibire il tesserino di riconoscimento di cui all'art.2) del presente disciplinare;
4. La O.P.S. S.p.A. si impegna affinché il personale indicato per l'esecuzione del servizio mantenga un contegno riguardoso e corretto e osservi norme comportamentali consone alla delicatezza del servizio, e ciò anche a tutela e salvaguardia dell'immagine della Provincia di Chieti.

#### **Art. 11 – Strumentazione e apparecchiature**

1. La prova del rendimento di combustione per i generatori di calore alimentati a combustibile liquido o gassoso di cui all'art. 7, deve essere eseguita secondo le modalità e con la strumentazione di cui alla norma UNI 10389 ed ogni altra eventuale norma ad essa riconducibile;
2. Le apparecchiature utilizzate per la effettuazione delle ispezioni dovranno essere correttamente mantenute e sottoposte periodicamente a taratura, presso laboratori ufficialmente autorizzati in grado di rilasciare idonea certificazione;
3. La documentazione e i certificati di taratura degli strumenti saranno a disposizione della Provincia di Chieti presso la sede di O.P.S. S.p.A.;
4. La O.P.S. S.p.A. non è esonerata dalle responsabilità conseguenti da difetti o cattivo funzionamento delle apparecchiature stesse. La O.P.S. S.p.A. dovrà sostituire le apparecchiature che comunque risultassero difettose o non rispondenti allo scopo.
5. Tutte le spese per l'acquisto e ed il mantenimento delle apparecchiature di misurazione, nonché di ogni altro materiale ed attrezzatura necessari per la corretta esecuzione del servizio, sono a carico di O.P.S. S.p.A..

#### **Art.12 –Operazioni di ispezione**

1. Il personale incaricato dalla O.P.S. S.p.A. dovrà effettuare le ispezioni in presenza del responsabile dell'impianto o del Terzo Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, così come individuati dalle norme vigenti, ovvero alla presenza di persona da loro delegata o comunque indicata;
2. Le ispezioni, finalizzate ad accertare l'effettivo stato d'esercizio e di manutenzione dell'impianto termico, saranno articolate nei modi e nei termini che seguono:

##### 12.2.1 Accertamento amministrativo che si estrinseca nella:

- i. Verifica della presenza del “Libretto di uso e manutenzione” del generatore di calore (rif. Punto 4, Norma UNI 10389);

- ii. Verifica della presenza della tabella delle condizioni di esercizio per impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate (periodo di accensione, annuale e giornaliero, le generalità e il recapito del responsabile dell'impianto termico, il codice dell'impianto assegnato dal Catasto territoriale).
- iii. Verifica della presenza del “Libretto di impianto per la climatizzazione”.
- iv. Verifica della conformità del “Libretto di impianto per la climatizzazione”.
- v. Verifica della corretta compilazione del “Libretto di impianto per la climatizzazione”.
- vi. Verifica della presenza degli allegati previsti dalle norme vigenti in seguito alla manutenzione ed al controllo di efficienza energetica dell'impianto: il controllo si estrinseca nella verifica della presenza degli allegati in relazione alla periodicità delle operazioni a cui essi fanno riferimento, con riferimento al periodo antecedente l'ispezione.
- vii. Verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalle norme vigenti per il Terzo Responsabile dell'esercizio e manutenzione, nel caso di impianti di potenza superiore a 350kW.
- viii. Verifica della presenza di un soggetto abilitato alla conduzione mediante possesso del patentino di cui all'art. 287, comma 1, D. Lgs. 152/06 per impianti di potenza superiore a 232kW.

#### 12.2.2 Accertamento tecnico.

Gli elementi da sottoporre a ispezione, sono:

##### 12.2.2.1 Per impianti con potenza nominale uguale o superiore a 35 kW:

- i. Stato delle coibentazioni;
- ii. Stato della canna fumaria;
- iii. Dispositivi di regolazione e controllo;
- iv. Sistema di aerazione della centrale;

Il giudizio circa lo “stato della canna fumaria” viene espresso in termini qualitativi indicando P (positivo), N (negativo), NC (non controllabile), valutando in particolare la presenza e l'integrità delle coibentazioni e dei componenti del sistema di evacuazione dei fumi.

##### 12.2.2.2 Per Impianti con potenza nominale inferiore a 35 kW:

- i. Stato delle coibentazioni;
- ii. Stato dei condotti di evacuazione dei fumi;
- iii. Stato dei dispositivi di regolazione e controllo;
- iv. Verifica dei sistemi di ventilazione/aerazione del locale di installazione del generatore;

Il giudizio circa lo “Stato dei condotti di evacuazione dei fumi” viene espresso valutando in particolare la conformazione, posizione e composizione dei condotti di evacuazione in relazione alle



prescrizioni della norma UNI 7129, oltre alle necessarie valutazioni circa i tratti di condotti interni agli ambienti ed in particolare alla idoneità del “canale da fumo”.

#### 12.2.3 Controllo di combustione.

Il Controllo di combustione viene eseguito secondo le modalità di cui alla norma UNI 10389:2019 – Parte I per impianti alimentati a combustibile liquido o gassoso, previo il rilievo dei seguenti parametri:

- i. Temperatura fumi espressa in °C;
- ii. Temperatura dell'aria comburente, espressa in °C;
- iii. Concentrazione di ossigeno nei fumi (O<sub>2</sub>%) espressa in % (ovvero di CO<sub>2</sub>%, in caso di analizzatori dotati di cella di misura specifica);
- iv. N° di Bacharach (solo per impianti alimentati a combustibile liquido);
- v. Concentrazione di monossido di carbonio (CO) nei fumi espressa in ppm;
- vi. Portata del combustibile espressa in m<sup>3</sup>/h o kg/h coerentemente con il combustibile che alimenta l'impianto;
- vii. Prova di tiraggio secondo la norma UNI10845.

In seguito alla misurazione, vanno determinati i parametri ambientali ed energetici da confrontare con i limiti di legge:

- Concentrazione di monossido di carbonio nei fumi, CO corretto espresso in ppm (limiti imposti dalla UNI 10389);
- N° di Bacharach (combustibile liquido) (limiti imposti dalla UNI 10389);
- Rendimento di combustione – limiti imposti dalle norme vigenti.

#### 12.2.4 Stato Della Documentazione impianti con macchine frigorifere/pompe di calore

- i. Verifica della presenza del libretto di impianto.
- ii. Verifica della conformità e della corretta compilazione del libretto di impianto.
- iii. Verifica dei libretti di uso e manutenzione delle macchine e dei degli altri componenti dell'impianto, nonché le istruzioni di manutenzione dell'impianto termico stesso.
- iv. I documenti mancanti vanno indicati nelle nel rapporto di ispezione.

#### 12.2.5 Controllo e Verifica Energetica impianti con macchine frigorifere/pompe di calore

- i. Indicare il numero; del circuito su cui viene effettuato il controllo.
- ii. Indicare le modalità di esecuzione della verifica; se la prima verifica effettuata a cura dell'installatore è avvenuta con funzionamento in modalità “riscaldamento”, tutte le verifiche periodiche dovranno essere effettuate in modalità “riscaldamento”; se è avvenuta in modalità

“raffrescamento”, tutte le successive verifiche periodiche dovranno essere effettuate in modalità “raffrescamento”.

- iii. Indicare se i filtri sono puliti spuntando la relativa casella (si intendono i filtri sui circuiti aeraulici che servono le utenze).
- iv. Verificare l’assenza di perdite del refrigerante.
- v. Indicare, nel caso si utilizza uno strumento multifunzione, il costruttore, il modello e la matricola.
- vi. Indicare la potenza attiva assorbita dalla macchina durante la misura.
- vii. Indicare i valori misurati di:
  - “Surriscaldamento” è la differenza fra la temperatura del fluido frigorifero rilevata all’ingresso del compressore (tubazione di aspirazione) e la temperatura manometrica di evaporazione;
  - “Sottoraffreddamento” è la differenza fra la temperatura manometrica di condensazione e la temperatura del fluido frigorifero liquido all’uscita del condensatore; la combinazione di questi due parametri costituisce una rilevazione indiretta di eventuali fughe del fluido frigorifero.
  - “Temperatura di condensazione” e “Temperatura di evaporazione” sono le temperature manometriche rispettivamente del lato alta pressione e del lato bassa pressione del circuito frigorifero.
  - Temperature di ingresso e di uscita fluido lato esterno: se aria, in modalità riscaldamento, mettere la temperatura di bulbo umido; lato utenze: se aria, in modalità raffrescamento, mettere la temperatura di bulbo umido.

### **Art.13 – Rapporto di prova e invito alla messa a norma**

1. Al termine delle operazioni di ispezione, il tecnico ispettore dovrà redigere e sottoscrivere il Rapporto di Prova sul quale dovranno essere riportate le risultanze degli accertamenti di cui all’art.12 nonché ogni altra notizia utile ai fini del servizio. Il Rapporto di Prova sarà rilasciato al responsabile dell’impianto o suo delegato che dovrà sottoscriverne copia per ricevuta e presa visione;
2. Il tecnico ispettore deve redigere il Rapporto di Prova in formato elettronico. La copia da rilasciare all’utente deve essere stampata utilizzando apposita strumentazione in dotazione.  
In ordine ad eventuali nuovi modelli organizzativi dell’Autorità Competente dell’Organismo Esterno, i tecnici ispettori dovranno rilasciare, oltre al Rapporto di Prova e all’eventuale invito a messa a norma, anche altri documenti quali l’avvisatura di pagamento documentata e/o altro. Eventuali difficoltà, di qualsiasi natura, a rilasciare il Rapporto di Prova in formato elettronico, dovranno essere opportunamente motivate dall’ispettore;
3. Qualora il responsabile d’impianto o suo delegato dovesse opporre rifiuto alla firma, il Rapporto di

Prova, una volta validato, verrà recapitato, a titolo di notifica, a mezzo A/R e/o Pec a cura della O.P.S. S.p.A.;

4. Il personale incaricato del controllo dovrà inoltre compilare, l'apposita sezione del "Libretto di impianto per la climatizzazione" riservata ai "risultati delle ispezioni periodiche effettuate a cura dell'Ente Competente";
5. Il personale incaricato provvederà a depositare presso la sede della O.P.S. S.p.A. eventuale copia del Rapporto di Prova;
6. La O.P.S. S.p.A. assume la responsabilità della congruità dei dati tecnici e delle risultanze della ispezione come riportati dai tecnici ispettori;
7. I Rapporti di Prova saranno disponibili presso la sede dell'O.P.S. S.p.A. e rimarranno a disposizione dell'Amministrazione Provinciale per eventuali controlli;
8. Le anomalie tecniche ed amministrative rilevate saranno segnalate direttamente dal tecnico ispettore, in sede di controllo, mediante un'apposita appendice al Rapporto di Prova, che dovrà essere sottoscritta e rilasciata in copia all'utente, che ne accusa ricevuta, quale notifica dell'invito alla messa a norma delle anomalie rilevate. Una copia dell'appendice, recante firma autografa dell'utente, sarà archiviata presso la sede della O.P.S. S.p.A. e conservata per la definizione dei tempi legati agli adempimenti successivi all'ispezione;
9. Nei casi di incertezza sulle risultanze dei controlli per impossibilità o difficoltà a definire le norme applicabili, l'ispettore si può riservare di trasmettere successivamente, mediante mezzo idoneo a provarne l'invio, l'appendice recante l'invito alla messa a norma dell'impianto. In tal caso deve relazionare alla O.P.S. S.p.A. le motivazioni del mancato rilascio ed indicare in maniera univoca le norme tecnico/legislative e le motivazioni tecniche che non hanno reso possibile il rilascio dell'appendice recante l'invito alla messa a norma;
10. In caso di gravi anomalie, tali costituire pericolo per le persone, gli animali o i beni, l'ispettore procede alla messa fuori servizio dell'impianto secondo le previsioni della norma UNI10738:2012, dichiarando "impianto pericoloso, non può funzionare", e dandone immediata comunicazione alla O.P.S. S.p.A., che a sua volta comunicherà l'esito al Sindaco del Comune in cui è ubicato l'impianto, alla Provincia di Chieti e agli altri enti aventi competenza in materia.

#### **Art.14 – Rapporto di servizio**

1. La O.P.S. S.p.A. dovrà trasmettere alla Provincia le relazioni connesse a controllo di gestione con la cedenza ivi indicata;
2. La O.P.S. S.p.A. dovrà trasmettere alla Provincia un Rapporto di Servizio trimestrale relativo alle

- attività, la cui forma e contenuti sono determinati in funzione del Regolamento;
3. I Rapporti di Prova elencati nel Rapporto di Servizio inerenti alle verifiche realmente effettuate saranno da considerare come “validati”;
  4. I dati relativi ai Rapporti di Prova sopra citati sono custoditi e archiviati presso la OPS e a disposizione della Provincia;
  5. Il “Rapporto di Servizio” dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:
    - a) Il numero delle ispezioni effettuate distinte, per potenza e stato di certificazione dell’impianto;
    - b) La classificazione degli impianti sottoposti ad ispezione secondo i criteri di cui al successivo art. 16;
    - c) La relazione inerente allo svolgimento del servizio ed eventuali difficoltà riscontrate a livello logistico – operativo per cause non dipendenti dalla O.P.S. S.p.A. e/o dal proprio personale;
    - d) L’elenco degli utenti che hanno effettuato il versamento della tariffa nel trimestre di riferimento del rapporto di servizio.;
    - e) L’elenco degli utenti che non hanno versato la tariffa e che sono stati oggetto di invio per la riscossione coattiva;
    - f) Le generalità complete dei soggetti sottoposti all’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 22 del Regolamento.
  6. Trimestralmente la O.P.S. dovrà trasmettere i dati tecnici, economici e finanziari, eventualmente aggregati secondo le indicazioni del dirigente dell’Ente, il quale effettua specifica istruttoria mirante alla verifica della sussistenza delle condizioni contrattuali, in particolare per il rispetto del piano industriale in termini di spese, ricavi e controllo di gestione. Qualora necessario, la disamina dei dati e delle condizioni di sussistenza viene effettuata in contraddittorio con un rappresentante della O.P.S. S.p.A.. Al termine dell’istruttoria viene redatto un verbale recante l’esito motivato della verifica. Detto verbale viene rimesso agli organi competenti per gli eventuali adempimenti di conseguenza.

#### **Art.15 – Catasto degli Impianti termici**

1. La O.P.S. S.p.A. è responsabile dell’archivio su supporto magnetico degli impianti, ubicati nell’ambito territoriale della di competenza e soggetti ai controlli, reperiti da fonti previste e consentite dalle leggi vigenti. In particolare deve curare l’aggiornamento almeno annuale dei dati forniti dai soggetti distributori.
2. La O.P.S. S.p.A. non è responsabile della veridicità dei dati così ottenuti ma solo della rispondenza tra i dati raccolti e i dati archiviati;

3. L'archivio deve contenere per ognuno degli impianti, i dati anagrafici dell'utente, l'indirizzo presso cui è ubicato l'impianto, il PDR, la potenza del generatore di calore, lo stato di certificazione dell'impianto, la data dell'ultimo aggiornamento e l'addetto che lo ha operato, i risultati delle ispezioni eventualmente effettuate;
4. Ai sensi del Regolamento UE2016/679, la O.P.S. S.p.A. è "Responsabile ed incaricata del trattamento dei dati" essendo la Provincia "Titolare" degli stessi.

#### **Art.16 – Classificazione delle ispezioni**

1. A seguito di ispezione gli impianti sono classificati, a cura di O.P.S. S.p.A., secondo criteri atti a stabilire priorità di intervento dell'azione amministrativa nell'ottica del risparmio energetico e della salvaguardia della pubblica incolumità:

- a) Impianto idoneo al funzionamento – assenza di anomalie.
  - b) Impianto idoneo al funzionamento temporaneo – presenza di anomalie che non costituiscono un pericolo immediato e consentono l'utilizzo dell'impianto per un periodo stabilito dal tecnico ispettore entro il quale l'impianto deve essere adeguato → il termine massimo per l'adeguamento è di 30 giorni.
  - c) Impianto con anomalie afferenti normativa diversa dalla UNI 10738 → il termine per l'adeguamento è 90 giorni.
  - d) Impianto non idoneo al funzionamento. Presenza di una o più anomalie che in caso di utilizzo possono costituire pericolo immediato. Il tecnico ispettore mette immediatamente "fuori servizio" l'impianto e diffida formalmente l'utilizzatore dall'utilizzare l'impianto fino ad avvenuto adeguamento. Il tecnico ispettore è tenuto ad indicare le operazioni di ripristino. L'ispettore effettua immediata comunicazione all' Organismo Esterno che a sua volta comunicherà l'esito al Sindaco del Comune in cui è ubicato l'impianto, alla Provincia di Chieti e all'occorrenza agli altri enti aventi competenza in materia;
2. A conclusione della visita ispettiva, nei soli casi di impianti con anomalie il Rapporto di Prova recherà un'appendice, *l'Invito a messa a norma*, dove sono indicati i termini e le modalità per la messa a norma delle anomalie rilevate.

#### **Art.17 – Comunicazione esito della verifica**

1. L'esito della verifica viene comunicato all'utente con le modalità di cui all'art. 27 del Regolamento, come specificato all'art. 13 del presente disciplinare.
2. La comunicazione dell'esito dell'ispezione dovrà contenere almeno i seguenti elementi essenziali:

- estremi della ispezione eseguita (data, codice identificativo, nominativo del tecnico verificatore/ispettore);
  - dati del generatore di calore/macchina frigorifera sottoposto ad ispezione;
  - dati anagrafici dell'occupante/responsabile dell'impianto;
  - riferimenti legislativi inerenti il servizio;
  - riferimenti regolamentari inerenti il servizio;
  - risultati degli accertamenti eseguiti con indicazione delle anomalie eventualmente rilevate, dei tempi prescritti la loro eliminazione e degli adempimenti posti a carico del responsabile dell'impianto per comunicare la regolarizzazione dell'impianto.
3. Stato di certificazione dell'impianto con indicazioni circa gli adempimenti posti a carico dell'occupante per il versamento della tariffa prevista per impianti non certificati, nonché l'avvisatura per il versamento della tariffa prevista.
  4. Per impianti ispezionati ai sensi dell'art. 9 bis: al responsabile dell'impianto verrà inviata tramite raccomandata A/R, debita comunicazione contenente gli estremi delle precedenti A/R inviate per l'esecuzione delle ispezioni, nonché l'avvisatura per il versamento della tariffa prevista per la mancata ispezione.
  5. I costi connessi alla postalizzazione di comunicazioni inerenti agli esiti o di qualsiasi altra natura afferenti il servizio sono a carico dell'utenza.

#### **Art. 18 – Sanzioni**

1. Le irregolarità rilevate in ordine allo stato di manutenzione e all'esercizio degli impianti termici saranno soggette all'applicazione di sanzioni.
2. L'Autorità Competente provvede ad irrogare ed incamerare le sanzioni previste dal regolamento Provinciale vigente, i cui proventi saranno destinati alle attività afferenti all'efficientamento energetico ivi compreso il servizio di verifica impianti termici.

### **CAPO III DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art.19 – Modulistica**

1. O.P.S. S.p.A. ha l'obbligo di predisporre e rendere disponibile tutta la modulistica utilizzata per il servizio;
2. La modulistica dovrà essere conforme alle norme vigenti, al Regolamento ed al Contratto, in caso contrario dovrà essere sottoposta ad approvazione preventiva da parte del Dirigente del competente Settore della Provincia di Chieti.



**Art.20 – Rinvio**

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Disciplinare, si rinvia a tutte le norme tecniche ed amministrative vigenti in materia o che dovessero essere emanate dopo la sua sottoscrizione.
2. Tutte le disposizioni tecniche ed operative di cui al presente Disciplinare, che non incidono sugli aspetti economici del contratto e purché non in contrasto con il Regolamento del servizio, possono essere modificate con determinazione dirigenziale, sulla base di motivata richiesta da parte della O.P.S. S.p.A..
3. Il presente Disciplinare Tecnico del Servizio, per tutte le parti eventualmente non compatibili, si intende automaticamente adeguato al Regolamento del Servizio.

Chieti, \_\_\_\_\_

Provincia di Chieti

\_\_\_\_\_

O.P.S. S.p.A.

\_\_\_\_\_